

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA

Misure organizzative idonee a garantire l'omogeneità dei rinvii istruttori

1 - Al fine di garantire il sollecito e ordinato svolgimento dei singoli procedimenti e di contenere la lunghezza dei rinvii istruttori, il Presidente del Tribunale eserciterà i poteri di vigilanza e gestione sui ruoli dei singoli magistrati in modo da assicurare, per quanto possibile, la loro omogeneità ed il conseguente contenimento dei rinvii delle udienze istruttorie, nei casi ordinari, entro limiti temporali non superiori a tre o quattro mesi.

2 - Gli organismi rappresentativi dell'avvocatura si impegnano a segnalare ai Presidenti di sezione gli eventuali casi di squilibri nei ruoli dei singoli magistrati che determinino una eccessiva lunghezza dei rinvii istruttori.

Orario di trattazione delle singole cause

1 - Le aule d'udienza sono aperte alle ore 9.00. Per quell'ora, nell'aula devono essere presenti i fascicoli d'ufficio, onde consentirne la consultazione da parte degli avvocati, prima dell'inizio dell'udienza, alla presenza del cancelliere.

2 - Per ciascuna causa, o gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione.

3 - Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione, si terrà comunque conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

4 - L'udienza civile è ordinata *per quattro fasce orarie destinate ad adempimenti omogenei:*

Prima fascia dalle ore 9.30 alle ore 10.00: udienze di prima comparizione.

Seconda fascia dalle ore 10.00 alle ore 10.30: precisazione delle conclusioni, verifica e declaratorie di contumacia delle parti assenti all'udienza di prima comparizione.

Terza fascia dalle ore 10.30 alle ore 11.00: udienze di trattazione ove l'attività sia limitata alla sola concessione di termini ed ammissione dei mezzi di prova.

Quarta fascia dalle ore 11.00 alle ore 13.00: adempimenti di durata non breve o che richiedono maggiore riservatezza, quali le discussioni orali, di merito ed istruttorie in precedenza fissate, comparizioni personali delle parti, procedimenti cautelari e possessori. Al momento del rinvio, il giudice indicherà la fascia oraria in cui la causa sarà trattata all'udienza successiva e la cancelleria ne curerà l'annotazione nei registri informatici.

5 - La cancelleria curerà altresì che i fascicoli siano ordinati nell'aula di udienza per essere distribuiti secondo la fascia oraria di chiamata.

6 - Resta salva la facoltà del singolo giudice di fissare, all'interno delle suddette fasce, orari più specifici (*ad horas*) per singole cause o gruppi di cause, indicando nel verbale precedente l'orario.

7 - Le prove vengono fissate *ad horas* all'interno della seconda fascia in modo da evitare sovrapposizione tra l'assunzione delle prove ed altri adempimenti (gli avvocati nella intimazione ai testimoni indicheranno l'orario fissato dal magistrato per la loro audizione).

8 - I verbali verranno chiusi, anche con l'eventuale assunzione dei provvedimenti ex art. 181 o 309 c.p.c., a conclusione della singola fascia oraria di riferimento della causa, salvo che, su richiesta di tutte le parti, non ne sia consentita dal giudice la chiamata in fascia oraria successiva.

9 - In caso di mancata presenza di una delle parti all'orario fissato per la trattazione di una causa (o comunque al momento, successivo, in cui la causa viene effettivamente chiamata), la causa stessa verrà comunque trattata con un margine di tolleranza di 15 minuti, salvo casi eccezionali in cui, con il consenso del magistrato e di tutte le parti presenti, la trattazione verrà differita alla fine della fascia oraria di pertinenza.

10 - La previsione di cui al comma precedente varrà anche in caso di udienza di prima comparizione: in tale ultimo caso si eviterà esclusivamente la dichiarazione espressa di contumacia della parte assente, prima del decorso di un'ora dall'inizio dell'udienza.

11- L'avvocato costituito deve assicurare la propria presenza in udienza dinanzi al giudice al momento della chiamata della causa patrocinata. In caso di impedimento, egli si adopererà per farsi sostituire da un collega a conoscenza dei fatti di causa e degli adempimenti da compiersi, in modo da essere in grado di interloquire con le controparti e con il giudice.

Udienze straordinarie

1 - Nei casi in cui la trattazione di determinate cause si prospetti di particolare complessità, ovvero per l'audizione delle parti e dei testimoni, ove se ne ravvisi l'opportunità, potranno essere fissate udienze straordinarie in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dal calendario giudiziario per il singolo magistrato (e quindi anche in orario pomeridiano), compatibilmente con gli impegni dei difensori.

Affissione dell'orario di trattazione

1 - Prima dell'inizio dell'udienza, verrà affisso sulla porta del locale in cui questa si tiene l'orario di trattazione delle singole cause.

Impedimento prevedibile del giudice a tenere udienza

1 - Nel caso di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, se l'impedimento sia prevedibile anticipatamente, il giudice stesso eviterà la fissazione di cause in tale data provvedendo, ove sia necessario, al differimento delle eventuali prime comparizioni, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 168-bis, 5° co., c.p.c..

Impedimento imprevedibile del giudice a tenere udienza

1 - Nel caso in cui l'impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data non sia prevedibile anticipatamente:

- a) ove la natura ed il numero dei procedimenti fissati nell'udienza non tenuta lo consenta, essi verranno trattati dal medesimo giudice nella prima udienza utile successiva;

- b) b) ove la natura ed il numero dei procedimenti fissati nell'udienza non tenuta non consenta il differimento alla prima udienza utile, si cercherà di garantire la trattazione dei procedimenti fissati, da parte di un giudice onorario, il quale assicurerà l'espletamento delle incombenze non rinviabili (es. prove per testi; giuramento dei consulenti tecnici; provvedimenti urgenti; fissazione di adempimenti "di routine");
- c) ove non sia possibile neanche la sostituzione, **si garantirà** la trattazione dei procedimenti fissati per l'udienza non tenuta in una udienza straordinaria, ovvero in una successiva udienza ordinaria, da tenersi, comunque in tempi ravvicinati **e non superiori a trenta giorni dall'udienza non tenuta**; in tal caso del differimento dell'udienza verrà dato avviso mediante affissione di cartelli presso le cancellerie interessate, l'ufficio del giudice e l'Ordine degli avvocati; i procuratori di tutte le parti costituite avranno cura di recarsi in cancelleria per prendere visione della data di rinvio, il giorno stesso dell'udienza (ovvero nei giorni immediatamente successivi), onde evitare la necessità della effettuazione delle comunicazioni da parte della stessa cancelleria.

2 - In tutti i casi in cui l'impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data determini un rinvio dell'udienza stessa, e sia noto con qualche giorno di anticipo, il giudice interessato **informerà la Cancelleria perché ne dia** tempestiva comunicazione ai difensori delle parti, anche attraverso mezzi telefonici e/o, **ove possibile**, telematici, specie per le cause in cui risultino convocati testi, parti, **i quali saranno avvisati a cura dei difensori, o in cui risultino convocati ausiliari di giustizia, per i quali la Cancelleria provvederà alle necessarie comunicazioni.**

Comunicazione della cancelleria.

1 - L'Ordine professionale avrà cura di trasmettere l'albo aggiornato degli iscritti, corredato dei numeri di telefax e/o degli indirizzi di posta elettronica, onde consentire alla Cancelleria di procedere alle comunicazioni nelle forme di cui agli artt. 133, 134, 170, 176 e 183 c.p.c..

Non pubblicità delle udienze istruttorie.

1 - I difensori eviteranno di trattarsi nell'aula di udienza, nel corso delle udienze istruttorie, se non i per il tempo in cui avviene la trattazione delle cause in cui essi sono costituiti.

2 - La chiamata delle singole cause avverrà a cura dell'Ufficiale Giudiziario o del Cancelliere, il quale appronterà ogni opportuno mezzo per assicurare che della chiamata siano avvertiti i difensori interessati in attesa nelle adiacenze dell'aula di udienza.

Ulteriori adempimenti

1 - Quando le parti conciliano la controversia, ne danno comunicazione scritta al giudice, con congruo anticipo, prima dell'udienza successiva.

2 - Gli avvocati precisano le conclusioni con separato foglio, preferibilmente dattiloscritto, riportandole analiticamente, salve le integrazioni che si rendono necessarie in conseguenza delle conclusioni della controparte.

3 - Con il deposito degli scritti conclusivi, l'avvocato allega una copia di tutti i propri scritti difensivi su supporto **cartaceo e/o, ove possibile**, informatico (floppy disk o CD-Rom **in formato pdf**). **In tale**

ultima ipotesi, in caso di contrasto tra il testo scritto e quello apposto sul supporto *informatico*, prevale il primo.

4 - Utilizzabilità dello strumento delle notificazioni semplificate (a mezzo fax, fonogramma o posta elettronica) per l'attuazione del contraddittorio cautelare, per la comunicazione della nomina di conferimento dell'incarico al C.T.U., per la fissazione dell'udienza di riassunzione e prosecuzione del giudizio (attribuzioni della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario).

Consulenza tecnica d'ufficio.

1 - Nell'ordinanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice provvede a formulare, almeno in maniera sommaria, i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti, e con lo stesso consulente, circa il contenuto definitivo e/o la integrazione dei quesiti inizialmente proposti.

2 - Se il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica di ufficio è emesso a scioglimento di una riserva, il giudice dispone che il testo integrale dell'ordinanza sia notificato al consulente e comunicato alle parti.

3 - La fissazione dell'udienza successiva al conferimento dell'incarico al consulente tecnico di ufficio avviene in modo da consentire alle parti il preventivo esame della relazione. Gli avvocati evitano di chiedere rinvii della trattazione al solo scopo di esaminare la relazione del consulente tecnico d'ufficio.

4 - Il C.T.U. verrà invitato a sottoporre alle parti una copia del suo elaborato, con concessione alle stesse di un termine *non inferiore a giorni 20 dal deposito dell'elaborato e fino a 7 giorni prima dell'udienza di rinvio già fissata* per rilievi da esaminarsi poi in successivo elaborato a chiarimenti, ed a consegnare unitamente alle relazioni scritte, un floppy disk contenente i file delle relazioni stesse;

5 - Esclusione del mero rinvio per esame CTU e concessione alle parti, solo in casi particolari, di un ulteriore breve termine per successivi rilievi tecnici avverso la relazione peritale ovvero per valutare possibilità conciliative.

Verbale di udienza

Qualora la stesura del verbale di udienza avvenga con l'utilizzo di mezzi e supporti informatici direttamente a cura del Giudice o del Cancelliere, questi, al termine della trattazione di ogni singola causa, ne daranno lettura ai difensori e provvederanno a stamparlo e firmarlo alla presenza degli avvocati.

Verifica

1- Decorso un anno dalla sottoscrizione del protocollo, le parti riscontrano in contraddittorio lo stato della sua effettiva attuazione.

